Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b
33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517
https:// friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 28/11/2025

Sommario

CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE TORNEO SPERIMENTALE UNDER 14 - CALCIO A CINQUE. 2
TESSERAMENTO – ADEGUAMENTO VOLONTARIO DA ANNUALE A BIENNALE 3
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 3
Comunicato Ufficiale n. 102/A della F.I.G.C. 3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3
Segreteria 3
"Il Sabato del Nostro Calcio" 3
Coppa Italia Società di Eccellenza 2025/2026 4
Coppa Italia Società di Promozione 2025/2026 4
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 21 Femminile 5
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19 Calcio a 5 6
Termini e Modalita' Stabiliti Dalla Lega Nazionale Dilettanti Da Valere Per La Stagione Sportiva 2025/2026 6
Termini e Modalita' Stabiliti Dalla Lega Nazionale Dilettanti Fra Societa' Partecipanti Ai Campionati Di Calcio a 5 Da Valere Per La Stagione Sportiva 2025/2026 8
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 9
Segreteria 9
Incontri Informativi 9
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 17 10
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15 11
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 12
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 12
RISULTATI GARE 13
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 13
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 14
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 14
ERRATA CORRIGE 19

BCC CREDIFRIULI
GRUPPO BCC ICCREA

CONFERENZA STAMPA
PRESENTAZIONE TORNEO SPERIMENTALE UNDER 14 - CALCIO A CINQUE

Come anticipato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 22.10.25 si informa che lo scrivente Comitato Regionale ha organizzato, su modello dei Tornei organizzati nelle ultime stagioni sportive per la categoria Esordienti, un Torneo Sperimentale di Calcio a Cinque in palestra riservato alla categoria Under 14 (nati dal 01.01.2012 al 31.12.2013).

Il Torneo si svolgerà in palestre già individuate dallo scrivente C.R. nei fine-settimana di Gennaio 2026 durante la pausa invernale.

Si invita tutte le società partecipanti, nella figura del Presidente e/o del Responsabile del Settore Giovanile alla conferenza stampa di presentazione che si terrà:

Lunedì 01 Dicembre 2025 ore 18:30
Presso il Salone d'Onore del Palazzo Municipale a Palmanova (UD) – Piazza Grande n. 1

Di seguito pubblichiamo l'elenco delle n. 66 società partecipanti a cui si aggiungeranno n. 4 società della categoria Under 15 Femminile, ancora da definire.

AMPEZZO	PRO FAGAGNA
ANCONA LUMIGNACCO	PRO GORIZIA
ARTA TERME	REANESE
ATLAS FOOTBALL ACADEMY	RIVOLTO
BISIACA ROMANA	ROIANESE
BRIAN LIGNANO CALCIO	S. GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
BUTTRIO CALCIO	S. GOTTARDO
CALCIO AVIANO	S. QUIRINO
CALCIO BANNIA	SACILESE
CALCIO MANIAGO VAJONT	SAN DANIELE CALCIO
CAVAZZO	SAN LUIGI CALCIO
CHIAVRIS	SANGIORGINA
CHIONS	SANT ANDREA SAN VITO
CJARLINS MUZANE	SANVITESE
COMUNALE FONTANAFREDDA	SERENISSIMA PRADAMANO
COMUNALE LESTIZZA	SESTO BAGNAROLA
CORMONESE	SPILIMBERGO
CUSSIGNACCO CALCIO	STELLA AZZURRA
DONATELLO S.S.D. SRL	TARVISIO
FIUME VENETO-BANNIA	TOLMEZZO CARNIA
FIUMICELLO 2004	TRIESTE VICTORY ACADEMY
ISONTINO CALCIO	U. FINCANTIERI MONFALCONE
JUVENTINA S.ANDREA	U. FRIULI ISONTINA
LIVENTINA SAN ODORICO	U.C. 3 STELLE
MANZANESE CALCIO	UDINE CITY FUTBOL SALA
MOBILIERI SUTRIO	UDINE UNITED RIZZI CORMOR
MUGGIA 1967	UNION PASIANO
NUOVA PASIANESE ACADEMY	UNIONE BASSO FRIULI
NUOVA VILLANOVA F.C.	UNITED PORCIA
NUOVO PORDENONE 2024 FC	VELOX
OPICINA	VILLA
OSOPPO RUSH SOCCER	VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
POLISPORTIVA TAMAI ASD	ZARJA A.S.D.

Si invita le società sopra elencate a comunicare l'**eventuale rinuncia** alla partecipazione all'indirizzo mail agonistica.fvg@lnd.it **entro e non oltre le ore 10:00 di Lunedì 01 Dicembre.**

TESSERAMENTO – ADEGUAMENTO VOLONTARIO DA ANNUALE A BIENNALE

In conformità alla normativa vigente, che consente l'adeguamento del tesseramento volontario da annuale a biennale per gli/le atleti/e dilettanti, si comunica che a partire dal giorno **25 novembre 2025** è disponibile sul Portale LND una nuova pratica denominata "**Adeguamento Volontario da Annuale a Biennale**".

Accedendo alla nuova funzione, le Società possono visualizzare l'elenco completo degli/delle atleti/e dilettanti attualmente tesserati/e con l'opzione volontario annuale.

E' quindi possibile selezionare l'opzione **volontario biennale** e procedere con l'adeguamento.

Si precisa che la possibilità di effettuare il tesseramento volontario biennale attraverso questa pratica è soggetta alle medesime disposizioni normative già previste da tutte le altre pratiche con tesseramento volontario biennale.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 102/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 102/A della F.I.G.C.. dd. 28/11/2025, inerente "Manifestazione di interesse alla nomina di componente della Commissione esaminatrice per l'esame a Direttore Sportivo".

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 29/11/2025 ore 14.30:**

10^ Giornata

1^ CATEGORIA A

AZZANESE 1921 - VALLENONCELLO
SEDEGLIANO - TAGLIAMENTO **(ore 15:30 su accordo)**

1^ CATEGORIA B

RIVIGNANO - CASTIONESE
ANCONA LUMIGNACCO - UNION 91 **(ore 15:00 su accordo)**

1^ CATEGORIA C

DOMIO - COSTALUNGA
BSIACA ROMANA - TURRIACO 1922 **(ore 15:00 su accordo)**

Si comunica che la gare:

- del Campionato di Eccellenza CHIONS – FIUME VENETO BANNIA è stata posticipata d'autorità **a DOMENICA 30/11/2025 alle ore 14:30.**
- del Campionato di Promozione CASARSA – CALCIO AVIANO è stata posticipata d'autorità **a DOMENICA 30/11/2025 alle ore 14:30.**

Inoltre, di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 06/12/2025 ore 14.30:**

15^ Giornata
ECCELLENZA

RIVE D'ARCANO FLAIBANO - TOLMEZZO CARNIA
U.FINCANTIERI MONFALCONE - MUGGIA 1967 **(su accordo)**
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO - SANVITESE **(d'autorità)**
COM. FONTANAFREDDA - CHIONS **(d'autorità)**
POL. TAMAI - NK KRAS REPEN **(d'autorità)**
POL. CODROIPO - JUVENTINA S.ANDREA **(d'autorità)**

PROMOZIONE

TRICESIMO - DEPORTIVO JUNIOR
PRO CERVIGNANO RUDA - SEVEGLIANO FAUGLIS **(d'autorità)**
CORVA - BUJESE CALCIO **(d'autorità)**
OL3 - CORNO CALCIO **(d'autorità)**
CALCIO AVIANO - TRIESTE VICTORY ACADEMY **(d'autorità)**
CALCIO TEOR - FIUMICELLO 2004 **(d'autorità)**

11^ Giornata
1^ CATEGORIA A

TAGLIAMENTO - VALVASONE ASM
VALLENONCELLO - CORDENONESE 3S **(ore 16:00 su accordo)**
VIVAI COOP RAUSCEDO GRAVIS - UNIONE SMT CALCIO **(ore 17:30 su accordo)**

1^ CATEGORIA B

UNION 91 - CUSSIGNACCO CALCIO

1^ CATEGORIA C

CORMONESE - RONCHI CALCIO

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026

Si ricorda il programma delle gare di ritorno delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

R: 10/12/2025 ORE 20.00

SANVITESE – CHIONS
POL. TAMAI – JUVENTINA S.ANDREA

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;
se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2025/2026

Si ricorda il programma aggiornato delle gare delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

R: 10/12/2025 ORE 20.00

PRO CERVIGNANO RUDA – BUJESE CALCIO
TRICESIMO CALCIO – CORNO CALCIO 1929
CORVA CALCIO – DEPORTIVO JUNIOR **Via Verdi, Fiume Veneto**

R: 10/12/2025 ORE 20.30 (su accordo)

FIUMICELLO 2004 – CALCIO AVIANO

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;
se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE

Su indicazione della Selezionatrice Regionale, Sig.ra Annalia PLET in preparazione al TDR le sottoindicate calciatrici sono convocate per il giorno **GIOVEDI' 4 DICEMBRE 2025 entro le ore 18.45 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (*Terreno erba artificiale*) per la disputa della gara Amichevole

RAPPR. REG. F.V.G. UNDER 21 FEMMINILE - ALTO LIVENZA ACADEMY (inizio gara 20.00)

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI I CALCIATORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA

- **Documento d'Identità personale (IN ORIGINALE)**

Le stesse dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. munite di ***Parastinchi obbligatori. -*** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo:*

ALTO LIVENZA ACADEMY	Fava Nicole, Gori Elisa, Perin Veronica
CENTRO SEDIA NATISONE	Bigolin Iole, Cafarelli Sara, Liut Caterina, Loschi Matilda, Lorenzini Gaia, Narduzzi Maria Grazia, Zangirolami Lucrezia
SACILESE	Da Soller Vittoria, Kocina Milena
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Castelli Marta, Dobetti Solange, Mitropoulos Elettra, Piciullo Giada, Ruberti Rossella
UPC TAVAGNACCO	De Marsico Francesca, Desiati Elisabetta, Di Gregorio Chiara, Ferrarello Chiara, Moriconi Eleonora

In caso di indisponibilità e/o infortunio delle calciatrici convocate, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 1 DICEMBRE 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it o telefonicamente al numero 3338711607 motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. *Alessandro DONATO* in preparazione al prossimo TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 3 DICEMBRE 2025 entro le ore 20.00 presso il Palazzetto dello Sport di Manzano – Via Olivo**.

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO INDICATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- **Copia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- **Copia del Documento d'Identità personale**
- **Modulo "Dati giocatori"** ***(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)***
- **Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni** ***(scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R)***

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. muniti di ***Parastinchi obbligatori. -*** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

AQUILEIA	Grillo Gaetano, Lamberti Michele
CALCETTO CLARK UDINE	Driza Ferik
C5 MANZANO BRN 1988	Polidori Francesco, Saro Cristian, Zharri Kleidi
UDINE CITY FUTBOL SALA	Alotto Michael, Chiriaco Edoardo, Petrovic Damjan, Petrovic Ognjen, Sima Lionel
FUTSAL UDINESE	Bazzan Ivan, Habache Tarek, Modotti Edoardo
UNION MARTIGNACCO	Benfatto Francesco, Buranello Jimmy Rakotoniaina

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

omissis…

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

omissis…

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per Società professionistiche.

3.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste"tra Società "non professionistiche" partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

omissis…

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla LND a Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

missis…

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

omissis…

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

omissis…

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" tra Società dilettantistiche:

omissis…

- **dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025;**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

omissis…

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

omissis…

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

omissis…

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

omissis…

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

omissis…

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2025-2026, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

A.S.D.C. FIUME VENETO BANNIA
Titolo: L'AUTOARBITRAGGIO NELL'ATTIVITA' DI BASE
Data: Lunedì 1 dicembre 2025 – ore 20.30
Luogo: Impianti Sportivi, via Verdi 18 – Fiume Veneto (PN)
Relatori: Lorenzo Ravagnolo, Responsabile Tecnico Area di Sviluppo Territoriale (AST) di Pordenone

A.S.D. BUTTRIO
Titolo: **LA COMUNICAZIONE TRA ARBITRO E GIOCATORI/DIRIGENTI/ALLENATORI**
Data e ora: Mercoledì 3 dicembre 2025 – ore 19:00
Luogo: Campo Sportivo, via del Pozzo 8 – Buttrio (UD)
Relatore: Mirko Zannier, viceresponsabile del Settore Tecnico dell'A.I.A.

A.S.D. CAVAZZO
Titolo: **ALLENARE LA FLESSIBILITÀ NEL SETTORE GIOVANILE**
Data e ora: Venerdì 5 dicembre 2025 – ore 19:15
Luogo: Palestra Comunale, via Zorutti – Cavazzo (UD)
Relatore: Paolo Paveglio, Laurea Magistrale Scienza dello Sport, Preparatore fisico nazionale di Pallacanestro, Master internazionale "riabilitazione, rieducazione e return to performance"

A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY
Titolo: **ALLENIAMOCI A STARE ASSIEME: UN'ALLEANZA EDUCATIVA TRA SOCIETÀ, FAMIGLIA E ATLETA CON UNA PARENTESI SUL CALCIO INCLUSIVO**
Data: Martedì 9 dicembre 2025 – ore 19.00
Luogo: Campo Sportivo Comunale, via Petracco 8 - Trieste
Relatori: Dott.ssa Alexia Coglievina, Psicologa dello sport

POLISPORTIVA TAMAI
Titolo: **TOLLERANZA, FLESSIBILITA' E DISCIPLINA NELLA GESTIONE DEI GRUPPI**
Data: Mercoledì 10 dicembre 2025 – ore 20.30
Luogo: Stadio Comunale, via Del Mas – Brugnera (PN)
Relatori: Dott. Ennio Martin, Psicologo dello sport

A.S.D. CLUB ALTURA
Titolo: **LA NUTRIZIONE DI UN ATLETA**
Data: Mercoledì 10 dicembre 2025 – ore 16.30
Luogo: Campo Sportivo Club Altura, via Suppan 23 - Trieste
Relatori: Dott.ssa Alessia Bellian, Biologa Nutrizionista laureata in Scienze della nutrizione umana

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. *Thomas RANDON*, in preparazione al TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 3 DICEMBRE 2025 entro le ore 14.30 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (*Terreno erba artificiale*).

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica
- Copia del Documento d'Identità personale
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni
 (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R al seguente link https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/rappresentative)
- Modulo "Dati giocatori"
 (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R al seguente link https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/rappresentative)

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. muniti di ***Parastinchi obbligatori. -*** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

CJARLINS MUZANE	Furlan Riccardo, Pittao Sebastiano Eman, Rabassi Alessandro
COM. FIUME VENETO BANNIA	Zanin Nicola
COM. FONTANAFREDDA	Cecchetto Daniele, Cutrone Andrea, Viel Tommaso
DONATELLO	Agliottone Gioele, Bortolotti Simone, Filip Nicolo'
MANZANESE CALCIO	Braidotti Matteo, Casoria Luca, Snidaro Christian, Zharry Erjon
PRO FAGAGNA	Burino Luca
SAN LUIGI CALCIO	Donadona Tommaso
SANT'ANDREA SAN VITO	Marassi Nicolas, Rutigliano Lorenzo, Ursic Filippo
SANVITESE	Acheampong Godfred Ballack, Centis Elias, Consorte Alessandro, Stocco William
TAMAI	Marzaro Morgan
TOLMEZZO CARNIA	Paganoni Nicholas, Tomat Kevin
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Marino Nicolo'
UNION MARTIGNACCO	Colautto Thomas

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 19.00 DI DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025**, inviando una e-mail all'indirizzo **rappresentative.fvg@lnd.it** o **telefonicamente al numero 328.3639339 motivando l'assenza.SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.**

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. *Marco NOVATI*, in preparazione al TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MARTEDI' 2 DICEMBRE 2025 entro le ore 14.30 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (*Terreno erba artificiale*).

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- **Copia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- Copia del Documento d'Identità personale
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni
 (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R al seguente link https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/rappresentative)
- Modulo "Dati giocatori"
 (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R al seguente link https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/rappresentative)

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R**. muniti di ***Parastinchi obbligatori. -*** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

ANCONA LUMIGNACCO	Ruocco Tomas
CASARSA	Acheampong Dennis
COM. FONTANAFREDDA	Delgado Luis Daniel Gaudino, Desiderati Fabio, Maraschiello Domenico, Viglietti Filippo
CJARLINS MUZANE	Dorigo Giacomo Mattias, Gosdan Christian, Micheluz Matteo, Rubino Marco
DONATELLO CALCIO	Guri Roni, Masotti Leonardo, Paviotti Alessandro, Scorziello Mattia
FIUMICELLO 2024	Fernades Noah
MANZANESE CALCIO	Compassi Davide
PRO GORIZIA	Mouaoiua Zaccaria
SANGIORGINA	Baldin Alessandro
SANT'ANDREA SAN VITO	Bruni Christian, Fragiacomo Agustin, Giovannangeli Lorenzo
SANVITESE	Carotti Samuel, Zoccolan Riccardo
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Fregolent Nicola, Mancini Kevin, Pintaudi Tommaso
UDINE UNITED RIZZI CORMOR	Sarfo Gerrard Steven

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 19.00 DI DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025**, inviando una e-mail all'indirizzo **rappresentative.fvg@lnd.it** o telefonicamente al numero **328.3639339** motivando l'assenza.SI

RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Orari di Giuoco

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Si ricorda che la società **CASARSA**, con decorrenza immediata, disputerà tutte le gare interne del Campionato Regionale Under 19 **con inizio alle ore 17:00.**

Campi di Giuoco

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

Si ricorda che la società **CAVAZZO**, con decorrenza immediata, disputerà tutte le gare interne del Campionato Regionale Under 18 **sul campo sportivo di Via Nazionale, Amaro (terreno sintetico).**

Variazioni Gare

PROMOZIONE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2025	14 A	CORNO CALCIO 1929	CALCIO MANIAGO VAJONT		15:00	14:30	

PRIMA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2025	10 A	CUSSIGNACCO CALCIO	RISANESE		14:00	14:30	

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/11/2025	12 A	RIVE D ARCANO FLAIBANO	MANZANESE CALCIO		18:30	18:00	COMUNALE CISTERNA DI COSEANO VIA CENTRO SPORTIVO
29/11/2025	12 A	SANT ANDREA SAN VITO	CASARSA		17:00	18:00	

UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	13 A	POLISPORTIVA TAMAI ASD	UNIONE BASSO FRIULI	08/12/2025	18:00		

UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2025	**12 A**	**U.FINCANTIERI MONFALCONE**	**SANVITESE**	**30/11/2025**	**11:30**	**10:30**	
10/12/2025	12 A	DONATELLO	ANCONA LUMIGNACCO	30/11/2025	17:45	10:30	VIA OLIMPIA, PREMARIACC CAMPO SINTETICO
06/12/2025	13 A	SANVITESE	S.P.A.L.CORDOVADO	07/12/2025	17:30	10:30	

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2025	12 A	MANZANESE CALCIO	SANVITESE		10:30		COMUNALE "B" MANZANO VIA OLIVO

UNDER 15 FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/12/2025	4 R	TRIESTE VICTORY ACADEMY	CLUB ALTURA	07/12/2025	18:30	15:00	

Recupero Gare

UNDER 19 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/12/2025	10 A	CORNO CALCIO 1029	FIUMICELLO 2004	15/11/2025	19:30	18:00	

UNDER 17 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2025	10 A	DONATELLO	ANCONA LUMIGNACCO	16/11/2025	18:30	14:30	VIA OLIMPIA, PREMARIACCO

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:
avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Anna Fabbro, componente e relatore
avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.11.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti, il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT–SD 01/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Mauro TURRIN

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD, ritenuta la infondatezza del deferimento quanto alla posizione del Sig. Mauro TURRIN, lo proscioglie dall'addebito a lui ascritto.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Francesco Vergendo, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.11.2025, tenutasi in Palmanova presso la Sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

CS-13/2025-2026: RECLAMO della Società ASD DIANA (Gara del Campionato Seconda Categoria, Moruzzo – Diana del 08/11/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 29 della Delegazione di Udine dd 13/11/2025

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie qualificando la condotta ai sensi dell'art. 36, co. 1 lett. a) CGS e rideterminando la squalifica in quella di 4 (quattro) giornate effettive di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Motivazione riservata entro il termine di giorni 15 (quindici).

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Francesco Vergendo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.11.2025, tenutasi in Palmanova presso la Sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

CS-14/2025-2026: RECLAMO della Società ASD FIUMICELLO 2024 (Gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale , FIUMICELLO 2004 – PRO GORIZIA del 09/11/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 della Delegazione di Trieste dd 13/11/2025

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie per quanto di ragione rideterminando la sanzione in euro 500,00 (cinquecento/00).

Dispone lo svincolo del contributo.

Motivazione riservata entro il termine di giorni 15 (quindici).

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,

avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.11.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-15/2025-2026 RECLAMO di ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. a carico del sig. Mauro SICCARDI all'esito delle gare Fani Olimpia – S. Giusto Football Academy (U15 Provinciali) del 11.11.2025 e Muggia 1967 – S. Giusto Football Academy (U14 Provinciali) del 12.11.2025 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n. 36 del 13.11.2025)

Con separati provvedimenti, entrambi pubblicati sul C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n° 36 dd 13.11.2025 il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Trieste, irrogava a carico del sig. Mauro SICCARDI, tesserato per la ASD San Giusto Football Academy:

- l'**inibizione** fino al 23.11.2025 in quanto "*dirigente sanzionato per avere discusso in maniera veemente e plateale con un dirigente avversario*" (relativamente alla gara del campionato U15 Provinciale del 11.11.2025);

- l'ulteriore **inibizione** fino al 23.12.2025 (all'esito della gara di campionato U14 Provinciale del 12.11.2025) "*rilevato che è stata comminata la sanzione dell'espulsione dal recinto di gioco nei confronti del sig. SICCARDI MAURO in gara svoltasi il giorno precedente a quella in cui è stato comunque impiegato e che nella anzidetta gara questi svolgeva funzioni di Dirigente, essendogli dunque noto che con l'espulsione gli sarebbe stata inflitta la sanzione dell'inibizione da qualsivoglia attività*".

Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 17.11.2025 ad oggetto "Deposito tardivo preannuncio e ricorso – Sig. Mauro Siccardi – CU n. 36/2025" veniva formalizzato – con unico atto – preannuncio e reclamo da parte della Società, autorizzando l'addebito del contributo sul conto campionato.

Non veniva fatta richiesta di copia atti, né avanzata istanza di audizione.

Con provvedimento presidenziale dd. 18.11.2025, evidenziandosi la tardività dell'impugnazione, ammessa peraltro dalla stessa reclamante, veniva fissata udienza in camera di consiglio senza la partecipazione della parte, invitando quest'ultima, nel termine di cui all'art. 77, co. 2 CGS, a voler:

- documentare le ragioni per le quali vi sarebbe stata "oggettiva impossibilità materiale e tecnica di trasmissione del reclamo entro il termine", fermo restando che, essendo stato pubblicato il CU n. 36 della Delegazione Provinciale di Trieste il giorno 13.11.2025, il termine finale per trasmettere il preannuncio di reclamo andava a spirare il sabato 15.11.2025 ("due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare", ai sensi dell'art. 76, co. 2 CGS) e non già la domenica 16.11.2025, come invece erroneamente indicato dalla reclamante nel proprio atto;
- a soffermarsi, anche a prescindere dalla invocata remissione in termini, sulla ammissibilità stessa della impugnazione, essendo in discussione due autonomi e distinti, ancorché contestuali, provvedimenti del GST, l'uno recante la inibizione del tesserato sino al 23.11.2025 (inibizione di gg. 10) e l'altro recante l'ulteriore inibizione di gg 30 (sino al 23.12.2025), il tutto alla luce della previsione di cui all'art. 137, co. 3, lett. b) CGS ("*Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: … b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese*").

La reclamante faceva pervenire propria memoria in data 22.11.2025.

All'esito dell'udienza del 27.11.2025, la CSA – dopo avere acquisito d'ufficio gli atti relativi alle due gare sopra indicate e valutati entrambi i provvedimenti assunti dal GST – ritiene il reclamo **inammissibile e tardivo**, oltre che *incidenter tantum* – e sia pure con le precisazioni che seguono – nel merito comunque **infondato**.

La vicenda fattuale non è in discussione: il sig. Mauro SICCARDI, tesserato per la società ASD San Giusto Football Academy:

- ha dapprima preso parte alla gara Fani Olimpia – S. Giusto Football Academy (U15 Provinciali) del 11.11.2025 nella veste di "massaggiatore", venendo espulso al 32° del secondo tempo per avere prima inveito nei confronti dell'assistente di parte e per poi essersi confrontato faccia a faccia e anche fisicamente con il massaggiatore avversario;
- ha successivamente, e per la precisione il giorno successivo (12.11.2025), partecipato alla gara Muggia 1967 – S. Giusto Football Academy (U14 Provinciali) questa volta nella veste di "allenatore" venendo ammonito al 14° del secondo tempo per avere tenuto un comportamento definito dall'arbitro "inaccettabile (comprese ripetute infrazioni passibili di richiamo)".

Esaminati congiuntamente i referti delle due gare, il Giudice Sportivo ha assunto due distinti provvedimenti, dapprima (per la gara U15 del 11.11.2025) disponendo l'inibizione del sig. Mauro SICCARDI sino al 23.11.2025 e successivamente (relativamente all'attività comunque da lui svolta nella gara U14 del 12.11.2025) disponendo la protrazione degli effetti della prima inibizione, sino al 23.12.2025 ("*essendogli dunque noto che con l'espulsione* [patita nella gara del 11.11.2025, NdR] *gli sarebbe stata inflitta la sanzione dell'inibizione da qualsivoglia attività*").

In relazione a questa complessiva vicenda, il preannuncio-reclamo ("ricorso") ha ad oggetto la richiesta di annullamento — o in subordine di riduzione — in particolare della sanzione aggiuntiva di 30 giorni, irrogata ritenendo che il Sig. Siccardi avesse preso parte alla gara del 12.11.2025 pur

essendogli nota la sanzione derivante dall'espulsione avvenuta il giorno precedente. La parte deduce che al momento della gara del 12.11 non fosse ancora intervenuta pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, non configurandosi pertanto né conoscenza né violazione consapevole di una inibizione non ancora esistente.

A fondamento della domanda vengono richiamati i principi di legalità, irretroattività della sanzione, tassatività degli effetti disciplinari e necessaria conoscibilità della misura afflittiva, nonché l'assenza di elemento soggettivo e la sproporzione della sanzione applicata; in via conclusiva è chiesto l'annullamento del provvedimento, ovvero la sua riduzione sino a 7–10 giorni o la conversione in ammenda, con riconoscimento delle spese.

Con la successiva memoria integrativa, la ASD San Giusto Football Academy ha sviluppato ulteriori argomentazioni a sostegno del reclamo, ribadendo innanzitutto la sussistenza delle condizioni per la restituzione in termini, atteso che il preannuncio non sarebbe potuto essere trasmesso entro il 15 novembre 2025 — data coincidente con la giornata di chiusura degli uffici federali — e che la società aveva provveduto all'invio nel primo giorno utile successivo (17 novembre), senza inerzia né negligenza. La memoria richiama l'art. 76 CGS e sottolinea altresì che il deposito del reclamo è comunque avvenuto nei cinque giorni dalla pubblicazione del C.U. n. 36/2025, rendendolo tempestivo anche indipendentemente dall'impedimento tecnico-organizzativo.

Viene poi evidenziato che il provvedimento impugnato consta in realtà di due distinte inibizioni (10 e 30 giorni), formalmente autonome, ma sostanzialmente unitarie quanto ad effetti, protratti in continuità sino al 23 dicembre 2025; tale protrazione, superiore al limite dei 30 giorni previsto per la libera impugnabilità, viene richiamata a fondamento dell'ammissibilità del reclamo e del sindacato pieno della Corte.

La società lamenta inoltre una duplicazione sanzionatoria ingiustificata, in quanto i due provvedimenti risulterebbero identici per motivazione, privi di autonome aggravanti e fondati su fatti temporalmente connessi e sostanzialmente sovrapponibili. Ciò comporterebbe una misura complessivamente sproporzionata e lesiva dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 4 e 44 CGS. La difesa richiama anche l'alternanza di ruoli attribuiti al tesserato nelle distinte di gara (massaggiatore il giorno 11.11 e allenatore il 12.11), ritenuta fonte di incertezza applicativa e indice della necessità di valutazione complessiva del caso.

La memoria conclude chiedendo l'accoglimento dell'istanza di restituzione in termini, la dichiarazione di ammissibilità del reclamo e la riduzione o annullamento delle inibizioni irrogate; in subordine, la loro riforma per sproporzione, ovvero l'adozione di ogni altra misura ritenuta di giustizia.

Vanno trattate innanzi tutto le **questioni preliminari**, riguardanti la **tempestività** del "ricorso" (per essere stato lo stesso formalizzato in data 17.11.2025, rispetto a sanzioni pubblicate nel CU del 13.11.2025) e la **ammissibilità** stessa delle impugnazioni, riferite entrambe ad inibizioni, la prima della durata di 10 gg (dalla data del comunicato, 13.11.2025, al 23.11.2025) e la successiva della durata di ulteriori 30 gg ("*ulteriori giorni trenta a partire dal termine della precedente sanzione inflitta, sicché l'inibizione temporanea andrà complessivamente a scadere il giorno 23 dicembre 2025*").

Questa CSA ritiene il "ricorso" tardivo, non sussistendo la possibilità di concedere nel caso in esame la invocata remissione in termini.

Il preannuncio di reclamo, secondo quanto previsto dal C.G.S., è obbligatorio ("*Il reclamo **deve** essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro il termine di due giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare*") e i termini previsti dal Codice "*salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono **perentori***" (art. 44, comma 6 del C.G.S.);

Il preannuncio di reclamo, come più volte ricordato anche in precedenti decisioni di questa Corte (rif. da ultima CSA10/2025-2026 in CU n. 40 del 07.11.2025), non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) "cristallizzando" gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S.

La **perentorietà dei termini**, poi, costituisce un cardine del sistema processuale federale, la cui inosservanza produce sempre effetti decadenziali (rilevabili anche d'ufficio) a detrimento della parte inadempiente.

La "rimessione in termini", istituto giuridico di previsione generale, che permette a una parte processuale, decaduta dal compimento di un atto per non averlo eseguito entro i termini stabiliti, di essere rimessa in giudizio solo se il ritardo è stato causato da un impedimento non imputabile, a cagione dei generali principi di immediatezza e concentrazione propri del giudizio sportivo va valutata – quanto alle condizioni di sua applicazione – con **estremo rigore** (cfr. *ex multis* CSA, sez. III, n. 235/CSA/2022-2023 del 25 maggio 2023).

Nel caso di specie, come chiarito dalla reclamante nella propria memoria integrativa, l'elemento addotto e posto a giustificazione del mancato rispetto del termine sarebbe dipeso dal fatto che "*il termine ultimo per il deposito del preannuncio di reclamo cadeva in data 15 novembre 2025, un sabato. In tale giorno – così come nella domenica immediatamente successiva – gli uffici di segreteria competenti alla ricezione, protocollazione e registrazione dei reclami risultavano chiusi e non operativi, secondo l'ordinaria articolazione oraria delle Delegazioni*".

Senonché la ricorrente tralascia di considerare che, secondo quanto previsto dall'art. 53, co. 1 CGS, tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di **posta elettronica certificata**, avvalendosi dell'indirizzo PEC di cui ogni società dispone, in quanto dichiarato all'atto di affiliazione o di rinnovo, e che costituisce condizione per l'affiliazione stessa (art. 52, co. 2 CGS).

Una PEC, per fatto notorio, può essere inviata in ogni momento e l'indirizzo di riferimento per l'invio del preannuncio prima e del reclamo poi (segreteria.csa-tft.lndfvg@pec.it) è operativo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, senza alcuna correlazione con "*l'ordinaria articolazione oraria delle Delegazioni*".

Del resto, la reclamante ha utilizzato proprio la PEC (pervenuta il 17.11.2025 alle ore 20:46, dunque ben dopo la chiusura degli Uffici del Comitato), essendo quindi oggettivamente consapevole della necessità di procedere con tale strumento di comunicazione, per di più operando in orario serale se non proprio notturno.

Non ricorre dunque alcun fatto giustificativo a beneficio della reclamante, né l'art. 76 CGS contiene al riguardo disposizioni specifiche, benché invocato espressamente a preteso proprio conforto nella memoria difensiva.

A questo proposito, si richiama una volta ancora alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze e nelle imprecisioni qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione "Giustizia Sportiva" del sito https://friuliveneziagiulia.lnd.it, sussidio – almeno all'attuale stato del progresso tecnologico – ben più attendibile dello strumentario di Intelligenza Artificiale, cui sempre più spesso si ricorre nella speranza di trovare soluzioni a problemi non altrimenti risolvibili, ma che altrettanto spesso cade in quelle che vengono icasticamente definite come "allucinazioni" ("*AI hallucinations*").

Fermo quanto sopra, il reclamo è sotto altro profilo **inammissibile**, in quanto riferito congiuntamente a **due distinti provvedimenti sanzionatori** (circostanza questa di cui è la stessa reclamante a dare atto, ancora una volta nella propria memoria difensiva), ancorché adottati in sequenza uno dopo l'altro e il secondo in conseguenza del primo, **ciascuno dei quali espressamente non suscettibile di impugnazione** (art. 137, co. 3, lett. b) CGS: "***non sono impugnabili****… inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori* ***fino ad un mese***").

Se è ben vero che l'esito finale sia quello di un "*effetto continuativo unitario*", ciò però non consente a questa CSA la disapplicazione della inequivoca previsione testé richiamata, la cui *ratio* si rinviene nella necessità di garantire, per le sanzioni di contenuta afflittività, certezza dell'irrogazione, anche evitando l'instaurazione di contenziosi che, oltre a mettere in discussione l'omologazione dei risultati, finirebbero con l'appesantire il già consistente peso della macchina della giustizia sportiva.

Impregiudicato quanto sopra, avente carattere rilevante ai fini della definizione del presente procedimento in rito, questa Corte ritiene comunque, e sotto forma di *obiter*, di rilevare come il secondo dei due provvedimenti assunti dal GST abbia carattere abnorme**,** in quanto effettivamente **l'automatismo della sanzione** nell'ordinamento FIGC – diversamente da quanto previsto a livello

internazionale (cfr. FIFA Disciplinary Code, art. 66, che accomuna la posizione di calciatori e dirigenti) – **riguarda esclusivamente i calciatori colpiti da un provvedimento di espulsione sul campo** (art. 137, co. 2 CGS) e non comprende affatto i dirigenti (ovvero i massaggiatori), per i quali trova invece applicazione la regola generale sancita dall'art. 21, co. 1 CGS (*"Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2*"), senza alcuna possibilità di analogia *in malam partem.*

Il GST si sarebbe dunque dovuto limitare a valutare la posizione del sig. Mauro SICCARDI in relazione alla sola condotta da lui posta in essere in occasione della gara Fani Olimpia – S. Giusto Football Academy (U15 Provinciali) del 11.11.2025 nella veste di "massaggiatore", venendo in quel contesto espulso al 32° del secondo tempo per avere prima inveito nei confronti dell'assistente di parte e per poi essersi confrontato faccia a faccia e anche fisicamente con il massaggiatore avversario.

Sempre per inciso, questa Corte – alla quale è per vero preclusa la possibilità di una *reformatio in pejus* stante l'esito processuale (inammissibilità e irricevibilità) del presente giudizio – rileva come l'inibizione disposta per una durata di 10 gg relativamente al comportamento descritto in referto appaia oggettivamente troppo lieve, sicché – in caso di tempestività e ammissibilità del reclamo – ben avrebbe potuto venire rimodulata ai sensi dell'art. 78, co. 2 CGS in un termine di durata di gg 40, più confacente al comportamento descritto in referto, configurante condotta non conforme, prima ancora che alle regole e ai principi richiamati all'art. 4 CGS, a quelle di doverosa condotta sociale.

Consegue all'esito del reclamo il definitivo incameramento del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenendolo inammissibile e tardivo:

- rigetta il reclamo;
- conferma, nei termini e con le precisazioni di cui in motivazione, la sanzione disposta dal GST;
- dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 28.11.2025.

Il Segretario	Il Presidente
(Silvia Romanin)	(Ermes Canciani)